

**Regolamento recante norme per l'istituzione dell'Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, recante "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1998, recante modificazioni al predetto decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 1998, recante delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dott. Antonio Bassolino, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese;

Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un apposito ufficio, posto alle sue dipendenze, da istituirsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;

D'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

**ADOTTA**  
il seguente regolamento:

Art. 1.

**Istituzione dell'Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione**

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito l'"Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione", posto alle dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

**Competenze**

1. L'Ufficio fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate in materia di contrasto alla disoccupazione e di promozione dell'occupazione, in un contesto di pari opportunita' per

l'accesso al lavoro, nelle aree depresse, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed alle aree di crisi, nonche' in materia di emersione del lavoro irregolare.

2. L'Ufficio provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti:

- a) la raccolta, l'analisi e l'elaborazione delle informazioni e dei dati, acquisiti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle istituzioni, concernenti l'andamento dell'occupazione nelle aree depresse, con specifico riguardo al Mezzogiorno ed alle aree di crisi, al fine di proporre strategie e misure di contrasto e di verificarne ed ottimizzarne gli effetti;
- b) il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale, al fine di formulare proposte per il coordinato utilizzo delle risorse e degli strumenti disponibili, in vista di soluzioni operative a breve e medio termine;
- c) l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, al fine di trarne valutazioni e proposte utili alla enucleazione degli obiettivi;
- d) l'istruttoria dei procedimenti di individuazione delle aree di crisi, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- e) il supporto tecnico ed amministrativo relativo ai processi di reinustrializzazione e sviluppo economico nelle aree indicate dall'articolo 2, commi 9 e 9-bis, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

### **Capo dell'Ufficio**

1. Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi degli articoli 21, comma 6, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro delegato.

Art. 4.

### **Personale**

1. All'Ufficio e' assegnato un contingente di quindici unita' di personale, delle quali non piu' di tre con qualifica dirigenziale.

2. All'assegnazione del personale provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformita' alle richieste del Ministro delegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 1999

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri

D'Alema

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
Bassolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto  
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999  
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 231